

S T A T U T O

dell'ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER ONLUS

con sede in Farra di Soligo, Via Carlo Conte n.26

**Art. 1 - Denominazione - Statuto**

E' costituita una organizzazione di volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE FABRIZIO VIEZZER ONLUS".

L'Associazione ha sede nel Comune di Farra di Soligo in Via Carlo Conte n.26 ed opera nella Provincia di Treviso.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto ivi non previsto, dalla Legge 11 agosto 1991 n.266,

dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dalle altre leggi vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione si ispira ai valori cristiani, adotta i principi enunciati nella "Carta dei Valori del Volontariato" e si impegna per la responsabilità sociale del proprio operato.

**Art. 2 - Scopi e finalità**

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di offrire assistenza, formazione, attività manuali, culturali, ricreative, del tempo libero ed altre eventuali stimolazioni a persone con disabilità al fine di un loro recupero fisico, psichico e sociale.

L'Associazione si prefigge inoltre di stimolare la società ad affrontare, discutere e risolvere le problematiche legate alla disabilità fisica o psichica, nella famiglia, nella scuola

la, nel lavoro, nelle istituzioni e nella comunità sociale in genere.

A tale scopo e secondo le suddette prospettive l'Associazione:

a) favorisce l'inserimento delle persone con disabilità nel contesto socio-economico e nel mondo del lavoro

b) promuove le iniziative per l'accoglienza e per il "dopo di noi" delle persone con disabilità;

c) collabora con Enti e Associazioni che condividono con la stessa Associazione le finalità e lo scopo solidaristico;

d) compie a mero scopo terapeutico, addestrativo e di assistenza, senza fini di lucro, attività commerciali e produttive marginali;

e) organizza attività culturali e ricreative a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie e svolge ogni altra attività che favorisca un loro migliore recupero e aiuto;

f) collabora con le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991, aventi finalità analoghe alle proprie, in attività integrative a beneficio esclusivo delle persone con disabilità.

Nello svolgimento della propria attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

### **Art. 3 - Soci dell'Associazione - Ammissione ed esclusione**

L'Associazione è regolata da principi di democraticità per

cui tutti vi possono aderire e tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche aventi capacità giuridica di contrarre vincolo associativo che ne condividono le finalità.

L'ammissione all'Associazione avviene su domanda del richiedente ed è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo. La mancata ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente. La qualifica di socio si perde per esclusione, morte e recesso.

L'aderente che contravviene in modo grave ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è decisa dal Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione di esclusione produce i suoi effetti a seguito della ratifica da parte dell'Assemblea, contro la quale può essere presentato ricorso nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all'art. 24, comma terzo, del Codice Civile.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto:

- di eleggere gli organi dell'Associazione e di esservi eletti;
- di votare in Assemblea;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione;

- di avere notizia in qualsiasi momento dell'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

- al rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata a favore o tramite l'Associazione e adeguatamente documentate.

L'attività di volontariato che i soci prestano tramite l'Associazione deve essere personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro anche indiretto e svolta esclusivamente per fini di solidarietà.

#### **Art. 5 - Gli organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

A) Assemblea dei soci. Ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi e finalità sociali ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro il 30 aprile ed è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo alla prima convocazione, si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti.

La convocazione deve avvenire con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte degli associati.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore al massimo di due deleghe. La delega comporta l'ac-

cettazione senza riserve dell'operato della persona delegata.

E' competenza dell'Assemblea deliberare l'approvazione del

bilancio consuntivo, del bilancio preventivo, del programma

delle attività, di eventuali limiti ai poteri del Consiglio

Direttivo, delle proposte del Consiglio Direttivo e dei soci.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Delle riunioni assembleari è redatto apposito verbale firmato

dal Presidente e da un segretario.

B) Consiglio Direttivo. E' costituito da un minimo di tre fi-

no ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea, che

restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il numero dei

componenti deve essere dispari. La maggioranza deve essere

costituita da membri in carica da non più di tre mandati con-

secutivi. Il Consiglio Direttivo delibera tutti i provvedi-

menti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi

e per le finalità dell'Associazione ed in particolare: regola

le attività sociali, compila i bilanci, fissa compiti, prov-

vede all'amministrazione dell'Associazione ed è all'uopo in-

vestito di tutti i poteri più ampi di ordinaria e straordina-

ria amministrazione nei limiti eventuali di quanto stabilito

annualmente dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo

eleggono nel loro seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo si raduna ogni qualvolta il Presidente

lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno la

maggioranza dei componenti del Consiglio stesso ed è valida-

mente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri, è validamente costituito con la presenza di tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per il compimento di singoli atti e per determinati compiti il Consiglio Direttivo può nominare delegati o procuratori. Delle riunioni è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e da un segretario.

C) Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi o in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

D) Vice-Presidente, ha le funzioni del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

E) Collegio dei Revisori dei Conti. E' composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea. Rimane in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti. Ha il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione annuale sul bilancio consuntivo e verificare la consistenza di cassa.

F) Collegio dei Proviviri. E' composto da tre membri non soci eletti dall'Assemblea ogni tre anni e sono rieleggibili. Ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite

dallo Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e gli organi dell'Associazione o tra gli organi dell'Associazione tra loro nonché di decidere sull'esclusione dei soci dall'Associazione per gravi mancanze o inadempienze.

Tutte le cariche associative sono svolte gratuitamente salvo il diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

#### **Art. 6 - Prestazioni dei volontari**

Tutte le persone che dovessero in ogni modo prestare volontariamente e per fini di solidarietà la loro opera a favore dell'Associazione o tramite di essa, non avranno diritto ad alcun compenso, intendendosi la collaborazione spontanea, personale e gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata e adeguatamente documentate.

#### **Art. 7 - Risorse economiche - Beni - Utili**

Il patrimonio dell'Associazione, suscettibile di variazioni in base a quanto di seguito specificato, ammonta ad Euro 408.000,00 (quattrocentotomila virgola zero zero centesimi) ed è costituito da beni immobili per Euro 383.000,00 (trecentottantatremila virgola zero zero centesimi) e disponibilità finanziarie per Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero centesimi).

Le risorse economiche di cui l'Associazione dispone per il

	proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie at-	
	tività provengono da:	
	a) i contributi dei soci;	
	b) i contributi di privati;	
	c) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbli-	
	che finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e	
	documentate attività o progetti;	
	d) i contributi di organismi internazionali;	
	e) le donazioni ed i lasciti testamentari;	
	f) i rimborsi derivanti da convenzioni;	
	g) le entrate derivanti da attività commerciali e produttive	
	marginali;	
	h) da ogni altra entrata ammessa ai sensi della Legge	
	266/1991.	
	I proventi derivanti da attività commerciali e produttive	
	marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio e l'as-	
	semblea delibera sulla loro utilizzazione che deve avvenire	
	in armonia con le finalità statutarie e con i principi della	
	Legge 266/1991.	
	L'Associazione può acquistare beni mobili, anche registrati,	
	e beni immobili. Può accettare donazioni e lasciti testamen-	
	tari, con beneficio d'inventario; i beni ricevuti e le loro	
	rendite devono essere destinati esclusivamente al conseguim-	
	ento delle finalità dell'Associazione.	
	E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di uti-	



li, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali.

#### **Art. 8 - Bilancio**

E' obbligo del Consiglio Direttivo provvedere alla formazione del bilancio consuntivo. Esso riguarda l'esercizio sociale che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' formato dal rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso. Dal bilancio devono risultare, suddivise in singole voci, le entrate e le spese nonché i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Il Consiglio Direttivo deve ogni anno redigere il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 9 - Responsabilità - Assicurazione**

I soci ed i volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 266/1991.

#### **Art. 10 - Modifica dello Statuto**

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno i tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**Art. 11 - Scioglimento - Destinazione dei beni**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti con finalità analoghe a quelle indicate nel presente Statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 12 - Rinvio normativo**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Cremasco Angelo

(L.S.) Licia Brescancin Notaio